



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

NAPOLI: SIULP, oggi l'omaggio a Pasquale APICELLA, l'ultimo degli eroi della Polizia di Stato



Questa mattina il SIULP sarà a Napoli, dove si celebrerà il funerale in forma solenne a Pasquale APICELLA, per rendere omaggio e dare l'ultimo saluto a Pasquale APICELLA, l'ultimo dei troppi eroi della Polizia di Stato, tutti caduti nel pieno adempimento del loro dovere per difendere la sicurezza dei cittadini e le Istituzioni democratiche del nostro Paese in ossequio religioso al giuramento di fedeltà fatto alla nostra Repubblica.

Nonostante l'emergenza sanitaria in atto e le limitazioni che essa impone il SIULP presenzierà alle esequie per portare sentimenti di profondo cordoglio e di vicinanza ai familiari di Pasquale.

A Pasquale, giovane Collega, amico e gioioso compagno di tanti servizi durate i quali si è lavorato per la sicurezza di Napoli e dei suoi cittadini, un ringraziamento infinito per averci consentito di poterlo conoscere ed apprezzare, l'impegno ad essere vicino ai suoi cari e anche una promessa. La promessa di lavorare perché nel nostro Paese sia sconfitta la diffusa convinzione di impunità che oggi imperversa per quanti, senza alcuno scrupolo, attaccano e aggrediscono le donne e gli uomini in divisa sapendo che tanto non gli succederà nulla o quasi.

Lavoreremo affinché il Governo e il Parlamento facciano una legge che tuteli chiunque, a cominciare da chi indossando l'uniforme ha deciso di mettersi al servizio del Paese svolgendo una funzione pubblica indispensabile, o di pubblica necessità come nel caso dei medici, per affermare il principio che in democrazia, quando lo Stato è sotto attacco lo stesso ha il dovere di difendersi e di difendere chi lo rappresenta.

È quanto dichiara Felice ROMANO in una nota relativamente al funerale di Pasquale APICELLA, poliziotto morto a Napoli perché speronato da alcuni ladri che stavano tentando un furto ai danni di una banca.

Roma, 8 maggio 2020

FLASH nr. 19 – 2020

- NAPOLI:SIULP, oggi l'omaggio a Pasquale APICELLA, l'ultimo degli eroi della Polizia di Stato
- Dotazione organica dei Funzionari tecnici psicologi – Esigenza di accelerare le procedure di assunzione
- Illegittimo piazzare telecamere private che inquadrano la strada pubblica
- Richiesta di applicazione del congedo solidale al personale della Polizia di Stato
- COVID-19: procedure medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed altri istituti indennizzatori
- Vietato fotografare chi viola il divieto di uscire di casa e postare le immagini sui social
- Incentivi alle cooperative sociali per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere
- Aggiornamenti giurisprudenziali sugli illeciti disciplinari nella Polizia di Stato
- Le ferie non godute vanno liquidate agli eredi in caso di morte dell'interessato
- COVID-19 Polizza complementare, ad adesione facoltativa, a favore dei familiari del personale della Polizia di Stato
- Permessi paternità quando la madre è lavoratrice autonoma

Dotazione organica dei Funzionari tecnici psicologi – Esigenza di accelerare le procedure di assunzione

Riportiamo il testo della lettera inviata il 4 maggio u.s. al Pref. Franco Gabrielli, Signor Capo della Polizia:

"Illustrissimo,

l'eccezionale fase emergenziale ha dato modo di apprezzare l'attività di quanti operano in articolazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che, a torto, erano considerate da malaccorti e superficiali osservatori come estranee alla mission istituzionale della Polizia di Stato.

Invero, per quanto ci riguarda, da sempre abbiamo considerato il lavoro svolto dalla Direzione Centrale di Sanità, all'interno della quale sono impiegate professionalità di assoluta eccellenza, irrinunciabile. E, per l'appunto, per quanto non ci servissero dimostrazioni del valore aggiunto rappresentato da queste competenze, siamo convinti che l'intensità e la qualità dell'impegno profuso in questi straordinari momenti ha fatto compiere una definitiva maturazione della consapevolezza generale circa l'indispensabile apporto offerto da questi specialisti.

Siamo anche tra quanti, in tempi non sospetti, hanno espresso un convinto plauso alla scelta dell'Amministrazione di investire risorse per sviluppare questo settore strategico anche nella prospettiva di affiancare al tradizionale ausilio medico progettualità mirate ad offrire al personale della Polizia di Stato un sostegno attivo per la gestione dello stress e dell'emotività.

L'aver previsto nella nuova struttura organizzativa dipartimentale l'istituzione di un Servizio di Psicologia va appunto nella direzione di implementare l'offerta di assistenza con forme di sostegno per prevenire, o contenere, l'insorgenza di situazioni di disagio dei dipendenti.

Le buone, anzi ottime intenzioni di cui siamo a dare atto, se non verranno accompagnate da sforzi organizzativi mirati ad adeguare gli organici dei Funzionari Tecnici Psicologi rischiano però di produrre risultati che, in concreto, rischiano di essere assai lontani dal poter essere definiti soddisfacenti.

A fronte di una consistenza odierna di 37 unità - in luogo delle 42 previste, sic! - si conta di arrivare a regime, e precisamente nel 2027, ad un organico di 112 Psicologi. Numeri che, comunque, tenuto conto delle risorse assorbite a livello centrale, in particolare dal Centro Psicotecnico per le esigenze di arruolamento, consentirebbero una parziale copertura del territorio.

Ma, per l'appunto, occorrerebbe pur sempre attendere altri sette anni, nel corso dei quali, peraltro, si perderà per strada la preziosa esperienza di quanti, e non saranno pochi, avranno maturato l'età per il collocamento in quiescenza.

Sia consentito ricordare come alla causa degli organici degli Psicologi non ci dedichiamo oggi per la prima volta, avendo posto la medesima questione sul tavolo tecnico deputato alla discussione dei correttivi da poco entrati in vigore. E se siamo a riproporre oggi questa istanza è perché l'esigenza di un servizio di assistenza psicologica, che aveva indotto la stessa Amministrazione a ritenere opportuno istituire un apposito tavolo di confronto per la valutazione e la prevenzione delle cause di disagio del personale della Polizia di Stato, è ora acuita dalle inevitabili ricadute emotive che faranno da corollario alla forzosa lunga convivenza con le angosce derivanti dalla pandemia da Coronavirus.

Le opzioni per irrobustire la nervatura del Servizio di psicologia a livello periferico in tempi più consoni alle rimostrate ragioni passano inevitabilmente per le strette crune del bilancio. Ma noi siamo convinti che non esista un investimento migliore di quello finalizzato alla promozione del benessere dei lavoratori.

E per l'effetto riteniamo si dovrebbe, sin da subito, andare ad attingere alla graduatoria del recente concorso per 19 posti, pubblicata lo scorso 3 gennaio 2020, ampliando la platea dei vincitori a tutti i 28 risultati idonei, prevedendo poi una accelerazione delle assunzioni anticipando di quanti più anni è possibile il raggiungimento della soglia organica che oggi, come detto, si prevede solamente nel 2027.

Con l'auspicio che la Sua nota sensibilità alle tematiche del benessere del personale - che tra l'altro, come ricordato, aveva portato all'istituzione di un osservatorio permanente a ciò dedicato - possa dare seguito alla qui esposta perorazione, cogliamo l'occasione per rinnovare i nostri più sinceri sensi di stima. Cordiali saluti."

Illegittimo piazzare telecamere private che inquadrano la strada pubblica

I centri residenziali, i condomini e in generale tutti i soggetti privati che vogliono installare telecamere di videosorveglianza rivolte verso le strade, devono prima accordarsi con il proprio comune che, diversamente, può ordinare la rimozione immediata dell'impianto segnalando l'abuso direttamente all'Autorità garante. Lo ha chiarito il Tar Lazio, sez. II-bis, con l'inedita sentenza n. 3316 del 17 marzo 2020.

La questione di fatto ha riguardato un centro residenziale alle porte di Roma che ha installato dei sistemi di videosorveglianza applicando anche dei cartelli di avvertimento.

Il comune ha, quindi, imposto con un'ordinanza urgente la rimozione delle telecamere e, contro questa determinazione, il centro residenziale ha proposto ricorso ma senza successo.

Secondo il Garante, specifica la sentenza, «l'impianto privato di videosorveglianza non deve inquadrare le zone soggette a pubblico passaggio; per queste ultime sarebbe competente solo il comune» ai sensi dell'art. 6 del dl 11/2009, convertito nella legge n. 38/2009, al fine di prevenzione dei reati e di controllo del territorio. E in questo caso troverebbe applicazione non tanto il regolamento europeo sulla protezione dei dati ma la direttiva 2016/680 per le attività di polizia, prosegue il collegio.

Anche i privati possono installare telecamere sulle strade, ma le immagini le possono vedere solo le forze di polizia e previo accordo con il comune in virtù delle espresse indicazioni contenute nel pacchetto sicurezza del 2017. L'installazione di impianti di videosorveglianza da parte di privati è quindi ammessa solo nelle aree di stretta pertinenza dell'interessato.

Se un privato vuole riprendere zone soggette a pubblico passaggio occorre stringere preventivamente accordi con i comuni che diventeranno titolari del trattamento ed avranno un accesso esclusivo a quelle telecamere. In buona sostanza un quartiere residenziale può installare telecamere solo se all'interno del suo perimetro circolano solo i residenti.

Se l'accesso è invece aperto al pubblico transito le telecamere le può utilizzare solo il comune per finalità di tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica, se richiesto.



NOVITA' 2020 Aggiornato con le nuove norme sul personale delle Forze di Polizia.

2020 i codici vigenti
Con le nuove norme intercettazioni e le sanzioni in tema di Covid 19

CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI PER LE FORZE DELL'ORDINE

2020 i codici vigenti
Aggiornato con i decreti 21 dicembre 2019, n. 172 e n. 173 (nuove norme sul personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

IL TULPS E LE LEGGI COMPLEMENTARI

ALTRA DI PROTEZIONE

PRENOTALI PRESSO LA TUA SEGRETERIA SIULP

in offerta a **23,00 euro** **21,00 euro**
Fino ad esaurimento scorte

Richiesta di applicazione del congedo solidale al personale della Polizia di Stato

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 4 maggio al Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

"Pregiatissimo Direttore,

la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha convertito il decreto legge 18 del 17 marzo 2020. Dalla lettura del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", si rileva la scelta del legislatore di rendere più ampio il bacino dei lavoratori a cui riconoscere la possibilità del cosiddetto "congedo solidale".

In particolare, per effetto della modifica legislativa prodotta dalla legge 27/2020 l'articolo 87, comma 4 bis, sembra aver introdotto, anche nel nostro ordinamento, la seguente possibilità: "Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.

La cessione delle ferie, o meglio delle sole "ferie solidali", è uno strumento introdotto nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 151/2015, il quale, all'articolo 24, prevede espressamente che fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute hanno bisogno di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

Ciò premesso, essendo l'argomento uno dei punti pregiudiziali rivendicati dal Siulp nell'addendum connesso al rinnovo contrattuale per il triennio 2016/2018, con la presente si chiede, trattandosi di un beneficio che ha altresì l'indubbia potenzialità di migliorare la qualità, anche d'assistenza, dei lavoratori, di conoscere se siano state predisposte le procedure necessarie a permettere ai poliziotti il godimento della predetta previsione normativa, pur nel rispetto delle peculiarità organizzative e ordinamentali della Polizia di Stato, considerato che qualora fosse stato definito l'addendum allegato al rinnovo dell'ultimo contratto, tale previsione avrebbe già trovato soluzione in quella sede.

In attesa di un cortese sollecito riscontro, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti e sensi di elevata stima."

COVID-19: procedure medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed altri istituti indennizzatori



Con la Circolare 850/A.A25-2825 del 17 aprile 2020, la Direzione Centrale di Sanità ha ritenuto opportuno richiamare, in relazione alle manifestazioni cliniche, riconducibili a COVID-19, che riguardino il personale della Polizia di Stato, la procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di lesioni e infermità, disciplinata dal DPR 461/01. Questa può essere iniziata per atto di parte (art. 2) o d'ufficio (art. 3) ed è finalizzata ad ottenere benefici economici e/o pensionistici.

Il riconoscimento può essere richiesto anche dagli eredi del dipendente, entro sei mesi dal decesso.

Il procedimento è avviato d'ufficio dall'Amministrazione:

- quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigena, e che dette infermità siano tali da poter divenire causa di invalidità;
- in caso di morte del dipendente, quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

Perché possa darsi luogo alla concessione dell'equo indennizzo, l'istanza deve essere presentata dal dipendente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui il medesimo ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione.

Oltre a questo percorso ordinario, si pone la problematica se le manifestazioni cliniche riconducibili a COVID-19, possano essere gestite in termini medico-legali quale infortunio sul lavoro, tramite modello ML/C, le cui procedure per il personale della Polizia di Stato sono state recentemente ridefinite dalla lettera f-bis dell'art. 44 del D.P.R. 334/2000 e disciplinate dalla precedente Circolare n. 850. A.A. 82697 del 09 aprile 2020, visionabile nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it.

In tal senso, secondo la direzione Centrale di Sanità, non si pongono particolari problemi interpretativi circa l'ammissibilità tecnico giuridica della infezione da SARS-CoV-2 nelle fattispecie previste dall'art. 1880 del Codice dell'Ordinamento Militare.

Diversamente dalla precedente normativa, non sono più escluse le lesioni traumatiche prodotte da cause infettive, essendo quest'ultime inquadrabili, peraltro, anche nella categoria degli infortuni sul lavoro tutelati dall'INAIL.

In tali casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Per quanto invece concerne la definizione delle "lesioni traumatiche immediate o dirette" che debbono avere chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta la circolare fornisce alcune precisazioni.

In ambito medico-legale la configurazione dell'infortunio sul lavoro richiede che l'evento lesivo sia contratto in occasione di lavoro e in presenza di un rischio lavorativo specifico o, quantomeno, generico aggravato.

Per occasione di lavoro si ricomprende ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività di servizio in modo diretto o indiretto, anche se imprevedibile e atipico, indipendentemente dalla condotta volontaria del dipendente.

In termini generali, il rischio generico aggravato è quello che incombe su tutta la popolazione ma maggiormente in una determinata attività lavorativa, mentre il rischio specifico riguarda esclusivamente una determinata classe di individui che svolgono una definita attività lavorativa.

L'attività di servizio degli operatori di polizia eccezionalmente può essere ricompresa in quest'ultima categoria di rischio (come nel caso di operazioni di soccorso sanitario, attività ospedaliere, ecc.), mentre è possibile che si configuri quale rischio generico aggravato

(servizi di ordine pubblico, tutela della pubblica incolumità, ogni altro servizio svolto in particolari situazioni ambientali).

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, l'apertura del Modello ML/C, nella fattispecie in esame, rimane limitata al caso in cui si sia reso necessario il ricovero iniziale in un ospedale militare o civile, anche qualora preceduto, senza soluzione di continuità, da un periodo trascorso in malattia o in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, in ogni caso con sorveglianza attiva.

Il periodo minimo di incubazione di COVID-19, superiore a due giorni, non consente, infatti, di procedere all'apertura del Modello ML/C quando non si sia verificata la condizione del ricovero iniziale.

Tale impostazione, peraltro, si rivela di concreta utilità anzitutto per i casi di decesso di dipendenti a causa di COVID-19, in quanto consente di applicare la normativa vigente in materia di riconoscimento di "deceduto in servizio", la quale prevede che il decesso sia avvenuto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio.

In favore del personale delle Forze di Polizia che sia deceduto o che abbia riportato menomazioni permanenti a seguito di COVID-19, potranno essere valutati anche i presupposti per l'eventuale riconoscimento di "Vittima del dovere" ai sensi della legge n. 266/2005.

La valutazione clinica e medico-legale della modalità di contagio, del ruolo del servizio svolto, del quantum lesivo e della menomazione conseguente, da condurre caso per caso, potrà consentire il riconoscimento dei benefici previsti qualora risultino soddisfatte tutte le condizioni previste dalle specifiche normative.

Vietato fotografare chi viola il divieto di uscire di casa e postare le immagini sui social

Dall'inizio dell'emergenza coronavirus a oggi si moltiplicano i gruppi pubblici, privati, ma anche i singoli profili social che condividono fotografie di chi fa jogging o di chi uscirebbe di casa violando le regole. Una mole enorme di fotografie in chiaro, targhe di veicoli e numeri civici di abitazioni private resa pubblica nel web. Tutti dati personali che per la nostra legge non possono essere diffusi da privati, neppure per denunciare presunti illeciti.

Oltre a un eventuale risarcimento in sede civile, si rischia di dover rispondere del reato di diffamazione aggravata se la fotografia viene accompagnata da post che etichettano come trasgressori o peggio ancora chi avrebbe violato le disposizioni anti contagio.

La regola è semplice: non sappiamo perché quella persona sta uscendo di casa e, in ogni caso, eventuali condotte illecite devono essere segnalate alle autorità competenti, polizia o carabinieri, come precisa da ultimo il decreto legge n.19 del 25 marzo 2020. Saranno infatti le autorità competenti a doversi fare carico di dare esecuzione alle misure prescritte.

L'emergenza sanitaria non sospende le norme che disciplinano il rispetto dell'altrui riservatezza e reputazione.

Dal punto di vista tecnico, tutto ciò che identifica una persona fisica è un dato personale che, salvo eccezioni, non può essere divulgato senza il consenso dell'interessato. Il mezzo non conta, il reato di diffamazione si può configurare anche se si condividono i contenuti su gruppi WhatsApp o via mail comunicando con più persone.

Oltre a chiedere l'immediata rimozione della fotografia che li riguarda, i diretti interessati possono, in caso di diffamazione, sporgere querela nei confronti di chi ha pubblicato la fotografia ma anche di coloro che aggiungono commenti offensivi. Per alcune Procure anche chi mette un like potrebbe essere chiamato a rispondere dello stesso reato. Allo stesso modo chi gestisce il gruppo social, se messo a conoscenza del fatto e non si attiva, potrebbe rischiare di pagarne le conseguenze.

È possibile, poi, presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali per chiedere la cessazione immediata del trattamento dati che ci riguarda e quindi la rimozione della fotografia.

Incentivi alle cooperative sociali per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere

Con la Circolare n. 53 del 15 aprile 2020, l'INPS ha emanato Istruzioni operative e contabili in ordine all'assunzione a tempo indeterminato, da parte delle cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere.

Si tratta dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede in favore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che procedono a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere, uno sgravio delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

La circolare riguarda, in particolare, le condizioni di spettanza dell'incentivo, i datori di lavoro che possono accedere al beneficio, il procedimento di ammissione all'incentivo e le istruzioni contabili.

Le cooperative interessate sono quelle che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

L'incentivo spetta per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

L'incentivo, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017, può essere riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

Il beneficio trova applicazione per le "nuove" assunzioni, non spetta per le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, né per i rapporti di lavoro intermittente

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili. Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 11,29 euro (equivalente all'importo massimo di 350 euro suddiviso per 31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell'agevolazione contributiva.

Per una completa disamina delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio rimandiamo alla consultazione completa della circolare disponibile al seguente link: <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2053%20del%2015-04-2020.htm>

Aggiornamenti giurisprudenziali sugli illeciti disciplinari nella Polizia di Stato

Recentemente il Consiglio di Stato ha rilevato che "L'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 737 del 1981 prevede effetti accessori che conseguono ex lege all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e che consistono nel ritardo di due anni nella promozione alla qualifica superiore, o nell'aumento periodico di stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio. Siccome si tratta di effetti ex lege, la formulazione alternativa va intesa nel senso che si applica quello, dei tre effetti previsti, che si verifica cronologicamente prima avuto riguardo alla situazione concreta del sanzionato. Tanto si evince con chiarezza dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, citato, con il precedente art. 5, comma 2, espressamente richiamato" (Consiglio di Stato, sez. VI, 19/01/2012, (ud. 13/12/2011, dep.19/01/2012), n. 196).

Le ferie non godute vanno liquidate agli eredi in caso di morte dell'interessato

Nel nr. 06 dell'8 febbraio 2019 di questo notiziario abbiamo commentato il principio enunciato dalla la Corte di giustizia Ue, secondo cui Il diritto all'indennità per ferie non godute non si estingue se il lavoratore passa a miglior vita, ma si trasmette agli eredi (sentenze rese nelle cause C-619/16 e C-684/16 dalla Corte di giustizia europea).

Orbene anche la Corte di Cassazione ha statuito lo stesso principio affermando che "se la fruizione delle ferie maturate non risulta più possibile per essere intervenuto il decesso del lavoratore, esse debbono essere monetizzate a favore degli eredi. A questa regola si può derogare solo se in costanza di rapporto, il datore di lavoro abbia offerto al dipendente un adeguato spazio temporale per fruire delle ferie e il lavoratore non abbia, invece, goduto di tali ferie per una scelta autonoma, non riconducibile alle esigenze aziendali".

In principio di diritto è enunciato nell'ordinanza n.7976/2020 depositata il 21 aprile 2020, nella quale si precisa che il diritto alla indennità economica delle ferie maturate e non godute prescinde da una responsabilità datoriale per la loro mancata fruizione da parte del lavoratore.

La pronuncia della Corte di legittimità si colloca in un contesto normativo nel quale, da un lato, l'articolo 36 della Costituzione esclude che il lavoratore possa rinunciare alle ferie e, d'altro lato, l'articolo 10 comma 2, del Dlgs n. 66/2003 dispone che il diritto alle ferie non possa essere monetizzato nella corrispondente indennità sostitutiva "salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro".

In questo contesto normativo, conclude la Cassazione, non può essere negato il diritto degli eredi del lavoratore deceduto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dal de cuius durante il rapporto di lavoro.

Per escludere il diritto alla monetizzazione delle ferie arretrate, il datore di lavoro deve poter dimostrare di aver offerto al lavoratore di godere di tali ferie in costanza di rapporto. Solo in presenza di questa prova, laddove il dipendente, pur essendo stato messo nella condizione di farlo, abbia autonomamente deciso di non godere dei giorni di ferie, l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute non è dovuta.

Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione era relativo al pagamento di una somma di oltre 37mila euro maturata per indennità ferie non godute da parte di un lavoratore che, nel frattempo, era deceduto.

In primo e secondo grado la domanda degli eredi era stata accolta sul rilievo, tra l'altro, che il diritto all'indennità economica sostitutiva delle ferie prescinde da una responsabilità datoriale per il loro mancato godimento.

La Cassazione ha confermato le valutazioni rese nei due gradi di merito, evidenziando che il termine di prescrizione del diritto non decorre in costanza di rapporto ma unicamente a seguito della sua cessazione.

COVID-19 Polizza complementare, ad adesione facoltativa, a favore dei familiari del personale della Polizia di Stato



Con la circolare nr. 555/RS/01/97/4 del 4 maggio 2020, il Dipartimento della P.S. ha reso note le condizioni della copertura assicurativa prevista, in regime convenzionale, per i familiari del personale della Polizia di Stato.

E' possibile aderire alla Convenzione mediante registrazione sull'apposita piattaforma predisposta dal Broker ASSITECA S.p.A., attraverso il link www.fondoassistenzapolizia.assiteca.it, scegliendo una delle due offerte tariffarie previste.

Condizione necessaria per l'adesione è quella di assicurare tutti i familiari risultanti dallo stato di famiglia (con l'eccezione dei soggetti che hanno già compiuto il 70° anno di età).

Il termine per aderire all'offerta assicurativa decorre dalle ore 24.00 del 5 maggio 2020 e scadrà il 30 maggio 2020. Per una esaustiva presa visione delle condizioni previste dalla polizza la circolare è visionabile nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo: www.siulp.it

Permessi paternità quando la madre è lavoratrice autonoma



L'Inps con la circolare n. 140 depositata il 18 novembre 2019 fornisce indicazioni sui permessi di paternità previsti dall'art 40 del d.lgs. n. 151/2001 nei casi in cui la madre è una lavoratrice autonoma, alla luce di quanto disposto dalla Cassazione con la sentenza n. 22177/2018. Occorre premettere che la norma di riferimento, ossia l'art. 40. del dlgs. n. 151/2001 contenete il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità dispone che:

I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre."

Il richiamato articolo 39 disciplina i riposi giornalieri della madre prevedendo:

"1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa."

I chiarimenti dell'INPS si sono resi necessari alla luce della sentenza della Cassazione n. 22177/2018 che ha chiarito che i permessi giornalieri del padre non devono considerarsi alternativi a quelli goduti dalla madre, in quanto entrambi i genitori potendo "lavorare subito dopo l'evento della maternità - risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa."

Pertanto, alla luce di detta sentenza, l'Inps dispone che il padre lavoratore dipendente, se la madre è autonoma, può usufruire dei permessi previsti dall'art. 40 del dlgs n. 151/2001 "dalla nascita o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore" senza che rilevi la fruizione dell'indennità di maternità da parte della madre lavoratrice autonoma.

Il tutto nel rispetto delle incompatibilità indicate nella circolare n. 8/2003 così regolamentate:

- il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma è in congedo parentale;
- egli inoltre non ha diritto alle ore di cui all'art. 41 del citato D.lgs n. 151/2001 (che in caso di parto plurimo prevede il raddoppio dei periodi di riposo e delle ore aggiuntive rispetto a quelle dell'art. 39) "in caso di parto plurimo, come "aggiuntive" rispetto alle ore previste dall'articolo 39 fruibili dalla madre "per l'evidente impossibilità di "aggiungere" ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri".

Come chiarito da ultimo dalla circolare, dette indicazioni si applicano alle domande pervenute e non definite e, a domanda dell'interessato, agli eventi pregressi non prescritti o per i quali non è intervenuta sentenza passata in giudicato. Sugli applicativi informatici le informazioni verranno fornite successivamente.

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH




CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

RATA	NETTO RICAIVO	TAEG
314,00	30.085,28	4,75
210,00	20.035,15	4,85
127,00	12.062,07	4,95

Tali importi indicati negli esempi di illustrazione di prodotti concessi dal credito per un importo del Massimo dell'importo offerto nella Tab. al 30/06/2019.
 1) Rata mensile 314,00 € - Importo Netto 30.085,28 € - Importo Netto Finanziato 205.111 € - Importo di Contribuzione 714,00 € - Spese gestione 400,00 € - Importo di Base 10,00 € - TAEG 4,75% - Importo Netto di Rimanenza del consumatore 30.085,28 - Importo complessivo richiesto dal cliente all'inizio del primo rateo 32.489,28 €.
 2) Rata mensile 210,00 € - Importo Netto 20.035,15 € - Importo Netto Finanziato 142,29 € - Importo di Contribuzione 351,00 € - Spese gestione 300,00 € - Importo di Base 10,00 € - TAEG 4,85% - Importo Netto di Rimanenza del consumatore 20.035,15 - Importo complessivo richiesto dal cliente all'inizio del primo rateo 21.086,15 €.
 3) Rata mensile 127,00 € - Importo Netto 12.062,07 € - Importo Netto Finanziato 2017,30 € - Importo di Contribuzione 204,00 € - Spese gestione 100,00 € - Importo di Base 10,00 € - TAEG 4,95% - Importo Netto di Rimanenza del consumatore 12.062,07 € - Importo complessivo richiesto dal cliente all'inizio del primo rateo 13.266,07 €.

Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questa offerta e dimostrare di essere un iscritto SIULP.

**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI



PRESENTI IN TUTTA ITALIA

DIREZIONE GENERALE ROMA
 Via A. Pacinotti, 70/81 - 00146
 • Fax, 06 8830637 • info@eurocqs.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via S. Ponzio, 7/91 - 00187 Roma, tel. 800 754445 - 075 5710303 - telex/cable + 317 - P.I. 09758981000 - Registro Imposte di Roma n. 09758981000 - partita IVA n. 09758981000 - Capitale Sociale Euro 2.000.000.000 interamente versato, società appartenente al gruppo bancario Mediobanca - iscritta e iscritta sotto il registro di Roma e con sede in Roma. Direzione S.p.A. - Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato si rinvia al sito Internet di questa Banca. "Informazioni Espresse di Fede ed Onestà e "Previdenza". A richiesta verrà consegnato gratuitamente una "guida" valida per le attività del credito per la valutazione del credito. Eurocqs, gruppo finanziario e nel collegamento di servizi personalizzati e di credito aperto anche al cliente e distribuito in più banche su licenza Eurocqs S.p.A. e sui altri suoi, sono i clienti finanziari e finanziari di Eurocqs S.p.A. - Importo complessivo richiesto dal cliente all'inizio del primo rateo del primo rateo del primo rateo.

